



## **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNIVERSITARIO PER LA RICERCA DIPARTIMENTALE**

### **ART. 1**

La percentuale del Fondo Universitario per la Ricerca Dipartimentale (FURD), assegnato annualmente dall'Ateneo al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, da destinare alla ripartizione tra le Unità Operative (Gruppi di Ricerca o singoli Docenti o Ricercatori) che svolgono la loro attività di ricerca scientifica all'interno del DSTC viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Dipartimento.

Tale ripartizione prevede comunque un'attribuzione differenziata di quote percentuali alle varie Unità operative che è basata sull'uso combinato di tre criteri di valutazione definiti nel seguito, i quali vengono utilizzati per individuare altrettante soglie di accesso al finanziamento.

Tali criteri intendono privilegiare nella distribuzione del finanziamento assegnato sotto forma di FURD quei docenti e Ricercatori che s'impegnano sufficientemente nell'attività di ricerca scientifica così da superare una soglia minimale di qualificazione e che, nel contempo, abbiano investito in essa una frazione accettabile, anche se minimale, dei finanziamenti precedentemente a loro disposizione.

### **ART. 2**

La sussistenza dei requisiti necessari per il superamento delle soglie di cui alle lettere (a) e (b) dell'Art. 5 deve essere soddisfatta nei tre anni che precedono quello di attribuzione al Dipartimento del Fondo stesso da parte dell'Amministrazione Centrale (conteggiati questi sempre dal 1 gennaio al 31 dicembre), seguendo i criteri generali e le procedure di calcolo riportati negli Articoli seguenti.

### **ART. 3**

L'accesso al finanziamento è subordinato alla presentazione da parte delle Unità Operative di formale domanda redatta sull'apposito modulo predisposto dalla G.d.D. che deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti e al quale deve essere allegata la richiesta documentazione.

La domanda deve essere sottoposta al Direttore del Dipartimento entro il termine stabilito di anno in anno dal C.d.D. (31 gennaio di ciascun anno – deliberato dal C.d.D. del 16/07/97).

### **ART. 4**

Ai fini del presente regolamento, due o più Docenti e/o Ricercatori possono associarsi in un unico Gruppo di Ricerca (che prevede in tal caso un responsabile e dei collaboratori), il quale



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
E TECNOLOGIE CHIMICHE**

presenta una singola domanda come Unità Operativa, soltanto se nell'arco del triennio utile per la valutazione della domanda (vedi Art. 2) ciascuno dei componenti è stato coautore di almeno due pubblicazioni scientifiche (come definite nel successivo Art. 6) assieme al responsabile dell'Unità Operativa stessa.

Tale limitazione non si applica a quei Docenti e Ricercatori ai quali viene riconosciuta la condizione di neoafferenza secondo il criterio previsto al successivo Art. 8.

## **ART. 5**

I tre criteri di valutazione che vengono utilizzati per individuare altrettante soglie di accesso al finanziamento sono i seguenti:

- a) produzione scientifica qualificata;
- b) qualificazione delle spese sostenute con i fondi di ricerca e/o aggiornamento scientifico;
- c) neoafferenza.

## **ART. 6**

Ai fini del soddisfacimento del criterio di cui al punto (a) del precedente Art. 5 vengono valutate esclusivamente le pubblicazioni scientifiche che nei tre anni che precedono quello di attribuzione del FURD al Dipartimento da parte dell'Amministrazione Centrale (definiti in accordo con l'Art. 2), sono comparse su riviste internazionali recensite dal "Current Contents – ISI, Philadelphia, U.S.A." e/o dal "JCR, Journal Citation Reports – Science Citation Index (SCI), ISI, Philadelphia, U.S.A..

A ciascuna di tali pubblicazioni vengono attribuiti 2 punti più l'ammontare del Fattore di Impatto (Impact Factor) che compete alla rivista sulla quale la pubblicazione stessa compare, il quale viene desunto dal "JCE – Journal Citation Reports – Science Citation Index (SCI), - ISI Philadelphia, U.S.A." relativo all'anno intermedio al triennio considerato ai fini della valutazione della domanda (ad esempio, per le domande presentate nel 1996 i tre anni utili per la valutazione sono il 1993, il 1994 ed il 1995; l'anno di computazione dell'Impact Factor è pertanto il 1994).

A ciascun Docente o Ricercatore viene quindi attribuito un punteggio pari alla somma dei punteggi da lui conseguiti per ciascuna pubblicazione.

Ai fini di tale attribuzione dei punteggi, una pubblicazione a più nomi va considerata come una pubblicazione per ciascuno degli Autori.

Qualora un afferente al DSTC sia Autore di una o più pubblicazioni nella quale l'indirizzo indicato è diverso da quello dell'Università di Udine, questa non viene valutata.

La soglia di accesso al finanziamento relativa al menzionato criterio (a) è fissata al valore 9.00 (vedi C.d.D. n° 5 del 22/04/97) e comporta l'assegnazione a ciascun Docente o Ricercatore di una quota parte pari a  $3q$  (definita in accordo al successivo Art. 10). In altri termini, a ciascun Docente o Ricercatore viene assegnata una quota parte pari a  $3q$  nel caso il suo punteggio totale superi il valore 9.00; se tale punteggio è viceversa inferiore o uguale a 9.00 non gli viene attribuita alcuna quota parte relativamente al criterio (a).

## **ART.7**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
E TECNOLOGIE CHIMICHE**

Il criterio di cui al punto (b) del precedente Art. 5 si ritiene soddisfatto allorché, nei tre anni che precedono quello di attribuzione del FURD al Dipartimento da parte dell'Amministrazione Centrale (definiti in accordo con l'Art. 2), la percentuale dei fondi di qualsiasi provenienza e destinati alla ricerca e/o all'aggiornamento scientifico che sono stati spesi dall'Unità Operativa richiedente per voci diverse da (i) missioni e (ii) telefono supera globalmente il 60% dell'importo totale delle spese effettuate a carico di tali fondi (soglia di accesso al finanziamento relativa al criterio (b)).

Il superamento di tale soglia comporta l'assegnazione a ciascun Docente o Ricercatore componente dell'Unità Operativa di una quota parte pari a  $2q$  (definita in accordo al successivo Art. 10) dell'intero importo corrispondente alla frazione del FURD destinata nell'anno considerato dal C.d.D. alla ripartizione tra le Unità Operative. In altri termini, a ciascun Docente o Ricercatore viene assegnata una quota parte pari a  $2q$  nel caso la percentuale che gli compete per le spese diverse da quelle del tipo (i) e (ii) sia superiore al 60%; se tale percentuale viceversa minore o uguale a detta soglia non viene attribuita alcuna quota parte relativamente al criterio (b).

La determinazione di tale percentuali viene effettuata a cura della G.d.D., avvalendosi dall'ausilio della segreteria amministrativa, ed è insindacabile.

Ai fini di tale determinazione vanno esclusivamente valutati gli importi effettivamente liquidati nei tre anni di riferimento, escludendo quindi le somme soltanto impegnate in tale periodo ma non effettivamente spese.

Allo scopo di favorire le aggregazioni, tale determinazione verrà effettuata seguendo i seguenti criteri:

- a) allorché la richiesta viene presentata da unità operativa costituita da un singolo componente, vengono considerati come fondi di ricerca e/o aggiornamento scientifico spesi nel triennio esclusivamente quelli di titolarità del responsabile richiedente (ossia quelli dei quali il richiedente è o è stato responsabile sotto il profilo amministrativo, sottoscrivendo quindi gli ordini per le spese da sostenere con detti fondi e le corrispondenti autorizzazioni alla liquidazione).
- b) Allorché la richiesta viene presentata da Unità Operativa costituita da più di un Docente o Ricercatore, per la valutazione della percentuale che compete a ciascun componente viene considerata la somma dei fondi di ricerca e/o aggiornamento scientifico di titolarità (come sopra definita sia dal responsabile che dai collaboratori che sono stati spesi globalmente nel triennio. La percentuale così dedotta viene attribuita a tutti i componenti dell'Unità Operativa (responsabile e collaboratori).

## **ART. 8**

Il criterio di cui al punto (c) del precedente Art. 5 viene introdotto per tenere conto del fatto che in qualche caso sia i Docenti che i Ricercatori che afferiscono al DSTC da meno di tre anni si possono trovare, per cause indipendenti dalla loro volontà e dalla loro applicazione, nell'impossibilità di superare le due soglie stabilite per i criteri (a) e/o (b) previsti nel medesimo Art. 5.

La condizione di neoafferenza viene riconosciuta a quei Docenti o Ricercatori che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di accesso al presente finanziamento abbiano affermato al DSTC da non più di tre anni (con riferimento alla data di presa di servizio), a condizione che non siano stati precedentemente inseriti a qualche titolo nell'organico dei Docenti o Ricercatori dell'Università di Udine.



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
E TECNOLOGIE CHIMICHE**

A ciascun Docente o Ricercatore al quale viene riconosciuta la condizione di neoafferenza viene assegnata una quota parte pari a 3q (definita in accordo al successivo Art. 10) dell'intero importo corrispondente alla frazione del FURD destinata nell'anno considerato dal C.d.D. alla ripartizione tra le Unità Operative.

Inoltre, detta condizione di neoafferenza viene riconosciuta in forma parziale anche a quei Docenti e Ricercatori che nel triennio di riferimento per la ripartizione del FURD, definito nel precedente Art. 2, si sono trovati per uno o più anni nella condizione prevista dal comma precedente.

A questi ultimi viene assegnata una quota parte dell'intero importo corrispondente alla frazione del FURD destinata nell'anno considerato dal C.d.D. alla ripartizione tra le Unità Operative che è pari a 1q per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi nel quale la condizione di cui al punto precedente è perdurata.

#### **ART. 9**

Per garantire un'equa ripartizione del FURD, nessun Docente o Ricercatore potrà comunque ricevere un finanziamento corrispondente a più di 5q, a prescindere dal numero di quote totalizzate.

#### **ART. 10**

Il valore monetario della quota base si ottiene dividendo il finanziamento totale corrispondente al FURD assegnato nell'anno considerato per il numero totale di quote che risulta dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti.

#### **ART. 11**

I finanziamenti risultanti verranno assegnati dalla G.d.D che provvederà a curare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure sopra riportati.